

**STATUTO DELLA
"SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA CERTIFICATIVA"**

Art. 1) Denominazione, sede, durata

È costituita l'associazione denominata "SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA CERTIFICATIVA", in breve denominata anche "S.I.M.CE.". In sede internazionale l'associazione assume la denominazione "Italian Association of Social Medicine".

L'acronimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede nel Comune di Roma.

Le variazioni di indirizzo della sede all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto e la relativa decisione è di competenza del Consiglio Direttivo.

Inoltre, il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie, sezioni territoriali ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all'estero.

Le Sezioni Territoriali hanno il compito di promuovere localmente l'adesione all'Associazione, i rapporti con le istituzioni locali, e l'organizzazione di iniziative scientifiche, culturali e professionali a interesse locale, in linea con gli indirizzi dell'Assemblea. Il funzionamento delle Sezioni Territoriali è definito dal Regolamento.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- ricerca scientifica nel settore della medicina certificativa;
- educazione, istruzione e formazione professionale.

In particolare, per il perseguimento degli scopi sociali l'Associazione può effettuare le seguenti attività:

- a) tutela e valorizzazione della figura del medico abilitato;
- b) formazione degli associati tramite l'organizzazione di appositi seminari/convegni di formazione ed informazione sulle tematiche inerenti alla medicina certificativa, anche partecipando al programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM) in qualità di ente c.d. provider;
- c) collaborazione alla stesura e/o revisione dei protocolli d'intesa dell'attività certificativa in coordinamento con enti pubblici o privati.

In via secondaria e strumentale rispetto ai prevalenti scopi sociali sopra esposti, comunque secondo i criteri e nei limiti dell'art. 6 del Codice del Terzo settore ove

applicabile, l'Associazione potrà porre in essere attività mutualistiche o di solidarietà sociale attraverso interventi di sostegno ed aiuti in favore degli associati. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, ivi comprese, a titolo esemplificativo: formazione continua in medicina, accreditamento professionale e produzione di strumenti di aggiornamento, qualificazione e formazione professionale, da condurre in proprio o in collaborazione con altre Società scientifiche, Enti o Istituzioni, sia pubbliche che private.

L'Associazione può accettare fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche sotto forma di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3) Specifici connotati dell'Ente quale associazione tecnico-scientifica di professione sanitaria

L'associazione è rappresentativa dei medici italiani certificatori che operano nei campi di cui all'art. 5 del seguente Statuto.

L'associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati o, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

L'Associazione nel perseguire i propri scopi realizza la sua azione rispettando i principi di autonomia e indipendenza. Ai medesimi principi si ispirano i suoi legali rappresentanti e organi sociali che determinano la loro azione nel rispetto degli stessi.

L'Associazione e i suoi legali rappresentanti non possono svolgere attività imprenditoriali o avere partecipazioni ad esse salvo le attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM) conformemente a quanto stabilito dalla vigente normativa.

L'associazione garantisce la massima partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni dell'ente nei modi indicati nel presente statuto dalle regole inerenti agli organi sociali.

I singoli associati assumono come principio fondamentale l'assenza di ogni situazione di conflitto di interesse e di incompatibilità, come meglio precisato nel presente statuto e in applicazione di quanto previsto dall'ordinamento giuridico vigente.

L'associazione rende pubblica l'attività scientifica attraverso il proprio sito web istituzionale, ed è tenuta ad aggiornarlo costantemente.

Art. 4) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente Statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo

istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori ("soci fondatori") dell'Associazione e coloro ("soci ordinari") che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Possono acquisire la qualità di soci ordinari esclusivamente le persone fisiche in possesso dei titoli di laurea in medicina e chirurgia, di abilitazione alla professione e di specifica qualifica professionale che permetta al medico di poter provvedere all'accertamento dei requisiti fisici e psichici, e di redigere apposita certificazione, in merito a:

- accertamento dell'idoneità sanitaria per la detenzione di armi;
- accertamento dell'idoneità sanitaria per la conduzione di imbarcazioni;
- accertamento dell'idoneità sanitaria per la conduzione di autoveicoli e motoveicoli;
- accertamento dell'idoneità sanitaria per il maneggio di gas tossici;
- ogni altra certificazione che per disposizione legislativa debba essere redatta da un medico appartenente alla struttura pubblica, in forza del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale di democraticità e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro delle adunanze e delle decisioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e delle decisioni del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo che ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti.

Art. 5) Volontari

Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione può avvalersi dell'opera di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti

dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 6) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. All'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione i nuovi soci dovranno versare la quota associativa nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Ogni associato è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 7) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

Può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo l'associato che:

- a) non partecipa alla vita dell'Associazione ovvero che tenga comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- b) non adempia ai doveri inerenti alla qualità di socio e agli impegni assunti verso l'Associazione;
- c) ottiene una condanna penale definitiva, che ne renda incompatibile la partecipazione alla vita associativa.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, oppure all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'associato può essere riammesso qualora siano venute a cessare le cause dell'esclusione.

Art. 8) Conflitto di interessi

I soci, i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, se nominato, nonché i componenti nominati o designati dall'Associazione in organizzazioni, comitati,

organismi sia interni che esterni e gli eventuali dipendenti e collaboratori in genere, devono agire con imparzialità e nell'esclusivo interesse pubblico e dell'Associazione.

Chiunque si trovasse in conflitto di interesse, reale o potenziale, deve renderlo noto al Consiglio Direttivo mediante apposita dichiarazione.

Sono considerate situazioni di conflitto di interesse:

a) la sussistenza di interessi personali che interferiscono con l'oggetto di decisioni cui il soggetto partecipa e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto;

b) la sussistenza di esistenti e/o preesistenti rapporti di affari o di lavoro con persone od organizzazioni specificamente interessate all'oggetto delle decisioni cui il soggetto partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;

c) la sussistenza di rapporti di coniugio, di unione civile, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con persone, enti od organizzazioni specificamente interessate all'oggetto delle decisioni cui il soggetto partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;

d) l'appartenenza a categorie, associazioni, società o gruppi in virtù della quale il soggetto acquisisca un vantaggio personale da decisioni cui egli partecipa, anche nei casi in cui detta appartenenza non generi le incompatibilità previste dalla legge o da altre norme.

Nel caso in cui vi siano situazioni di conflitto di interesse il soggetto in conflitto, oltre a rendere la suddetta dichiarazione, deve astenersi da qualsiasi deliberazione, votazione o altro atto nel procedimento di formazione della decisione.

Il Consiglio Direttivo può predisporre ed approvare un apposito regolamento che individui, monitori e gestisca gli eventuali conflitti di interesse.

Art. 9) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vicepresidente;

e) il Tesoriere;

f) il Segretario, qualora nominato;

g) l'Organo di Controllo, qualora nominato;

h) il Revisore legale, qualora nominato;

i) il Collegio dei Probiviri;

l) il Comitato Scientifico.

Ai componenti degli organi sociali, fatta eccezione per quanto diversamente previsto in materia di Organo di controllo e di Revisore legale dal Codice del Terzo settore, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 10) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, del Collegio dei Proibiviri, del Comitato Scientifico, il Revisore legale, il Tesoriere, il Segretario;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato almeno sette giorni prima dell'assemblea. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nel mese antecedente le elezioni ed in regola con il pagamento della quota associativa. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese, a meno che la maggioranza dei presenti in assemblea non deliberi di votare a scrutinio segreto.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata al Segretario Generale (o, in sua assenza, ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea), ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare

alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nei modi e termini indicati dal Consiglio Direttivo. Chi esprime il voto con tali ultime modalità concorre alla formazione del quorum sia costitutivo sia deliberativo; sono considerati assenti i soci il cui voto non sia pervenuto all'ente prima dello svolgimento dell'assemblea. A ciascun associato deve essere assicurato il diritto ad essere adeguatamente informato sugli argomenti all'ordine del giorno, sulle deliberazioni proposte e sulle modalità di voto e di relativa trasmissione.

L'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 11) Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio direttivo, con facoltà di agire in qualsiasi sede, grado di giurisdizione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, previa delibera del Consiglio stesso, ove nominato.

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ordinaria nelle modalità indicate nel Regolamento Elettorale, comunque mediante scrutinio segreto, ed i componenti sono scelti fra gli associati. All'atto dell'accettazione della nomina ogni membro del Direttivo dovrà sottoscrivere la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse.

A) Funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è munito dei più ampi poteri per la

gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- approvare la bozza del bilancio d'esercizio, e se richiesto il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, promuove la raccolta di fondi, procede alla nomina dei dipendenti e di impiegati, determinandone la retribuzione, nei limiti di legge e di statuto, redige il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, che può essere modificato annualmente e deve essere approvato dall'assemblea dei soci; l'osservanza del regolamento è obbligatoria per tutti gli associati.

B) Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 2 (due) a 9 (nove) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 4 (quattro) anni. Essi sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e un Vice Presidente. Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

C) Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e

trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Di ogni deliberazione del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente del Consiglio direttivo nonché dal Segretario, trascritto sul Libro delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

E) Conflitto di interessi

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 12) Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto a scrutinio segreto all'interno del Consiglio Direttivo. Egli presiede il Consiglio Direttivo curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente del Consiglio Direttivo può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati, purché tale delega sia fatta per iscritto.

Art. 13) Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del

Presidente.

La carica di Vice Presidente è cumulabile con quella di Tesoriere.

Art. 14) Tesoriere

Il Tesoriere, nel rispetto delle competenze riservate dalla legge e dallo statuto ad altri organi sociali:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispose, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo;
- d) riferisce l'andamento del bilancio al Consiglio Direttivo;
- e) pubblica sul sito istituzionale dell'ente i bilanci preventivi, consuntivi ed incarichi retribuiti.

Nella gestione della cassa il Tesoriere opera, con firma disgiunta dal Presidente, con istituti bancari e uffici postali, con facoltà di apertura od estinzione di conti correnti, bancari o postali, firma di assegni bancari o postali, disposizioni di bonifico bancario o postale, prelievi da conti correnti o postali ed eseguire ogni operazione inerente ai compiti affidategli, che rientrino nell'attività amministrativa dell'associazione.

Art. 15) Segretario

Il segretario è responsabile della compilazione e della tenuta dei libri sociali.

In assenza di nomina le sue funzioni sono esercitate dal Tesoriere.

Art. 16) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 17) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 18) Collegio dei Probiviri

L'assemblea elegge il Collegio dei Probiviri nelle modalità indicate nel Regolamento Elettorale che comunque deve prevedere lo scrutinio segreto, costituita da tre membri, scelti fra i soci, rieleggibili e in carica per 4 (quattro) anni.

Per le attività del collegio si rimanda a quanto previsto dal Regolamento.

Art. 19) Rappresentanza regionale

Il rappresentante regionale o macroregionale è una figura scelta fra i soci e viene individuato con le modalità indicate dal Regolamento. Il suo mandato è di 4 (quattro) anni ed è rinnovabile. Per le attività del rappresentante regionale si rimanda a quanto previsto dal Regolamento.

Art. 20) Comitato Scientifico

L'assemblea elegge il Comitato Scientifico, costituito da massimo sei membri, scelti fra i soci, rieleggibili ed in carica per 4 (quattro) anni.

Il Comitato Scientifico si occupa di verificare e controllare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Assicura la pubblicazione dell'attività scientifica sul sito istituzionale per il tramite del responsabile del sito web

Art. 21) Responsabile del sito web

L'assemblea elegge il responsabile del sito web, scelto fra i soci, rieleggibile ed in carica per 4 (quattro) anni. Per le attività del responsabile del sito web si rimanda a quanto previsto dal Regolamento.

Art. 22) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione e dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio si compone di:

a) un Fondo di Dotazione, che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica. Il Fondo di Dotazione indisponibile dell'Associazione ammonta ad Euro 15.000,00 (quindicimila).

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica. Fatta eccezione per il caso in cui sussistano perdite, il Fondo di Dotazione può essere incrementato con delibera del Consiglio Direttivo, assunta per atto pubblico;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art. 23) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) luglio di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale

e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore, ove nominati.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo, sempreché l'Associazione risulti iscritta in detto Registro. Una volta approvati, i bilanci preventivi, i consuntivi e gli incarichi retribuiti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'associazione.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art. 24) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con decisione del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore. Qualora, però, al momento dell'estinzione o dello scioglimento l'Associazione non sia Ente del Terzo Settore in quanto non iscritta nel competente registro, si applicano le norme del Codice Civile in materia.

Art. 25) Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice del Terzo settore, e, per quanto in esse non regolato e in quanto compatibili, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.